



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## *“Amici di Carezza a.p.s.”*

### Titolo I

#### Costituzione e scopi

#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “**Amici di Carezza a.p.s.**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nova Levante (BZ), Strada Carezza, 167. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Nova Levante (BZ) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale .
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “**Amici di Carezza a.p.s.**” oppure “**Amici di Carezza** associazione di promozione sociale”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.



### Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; *(punto a) dell'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore)*
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; *(punto d) dell'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore)*
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; *(punto i) dell'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore)*
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; *(punto k) dell'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore)*
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; *(punto t) dell'art. 5, c.1 del Codice del Terzo settore)*

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

#### I) **Organizzazione e gestione di attività quali:**

- a. **Nuova Evangelizzazione:** promuovere momenti di crescita spirituale di singoli, famiglie e/o adolescenti in un contesto di contemplazione delle bellezze del Creato e di rafforzamento dei legami familiari e di amicizia;
- b. **Inclusione sociale e spirituale:** Inclusione e valorizzazione di persone con i più elevati tassi di vulnerabilità che vivono superando le diverse barriere, da quelle sociali a quelle politico-ambientali, oltre a quelle architettoniche. Attività favorita dall'interazione di sforzi individuali, fattori contestuali e risorse tecnologiche;
- c. **"Laudato sii":** favorire una vita comunitaria con uno stile sobrio, nel rispetto e attenzione all'altro e ai beni/cibo che si condividono.

**II) Luogo di ristoro per l'anima e il corpo:** consentire a singoli e a nuclei di persone (es. famiglie, scolaresche, associazioni, gruppi parrocchiali, ecc.) la possibilità di soggiorno per:



- a. Finalità socio educative culturali, sportivo-ricreative e di promozione turistica;
- b. Promozione e gestione di eventi ricreativi, culturali, didattici e spirituali;
- c. Organizzazione di corsi, eventi, conferenze, congressi, seminari, di attività di ricerca, di prevenzione, di sensibilizzazione, di formazione del personale, di sviluppo e cooperazione internazionale anche con modalità non convenzionali e innovative.

**III) Promozione, diffusione e sviluppo della pratica e dell'attività sportiva:** riscoperta di alcune attività sportive (giochi e sport tradizionali) e di sport che contribuiscono allo sviluppo della persona (sport per la mente) e delle proprie capacità (discipline sportive di montagna).

#### **Art.4 - Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

##### **I) Attività di:**

###### **a. Nuova Evangelizzazione:**

- Progetti dedicati a catechesi e/o eventi pastorali di meditazione spirituale;
- Svolgimento di campiscuola, grest parrocchiali;
- Progetti di discernimento seguiti da guide spirituali;
- Settimane residenziali per bambini / ragazzi / universitari / adulti su temi definiti;
- Aiuto alla chiesa locale nella ricerca di sacerdoti che, passando alcuni periodi di tranquillità nella sede dell'Associazione, possono assicurare la S. Messa quotidiana alla Comunità della località Carezza.

###### **b. Inclusione sociale e spirituale**

- Progetti di convivenza inclusiva per dare ad ogni persona la possibilità di vivere una vacanza indipendentemente dalla presenza di deficit, di patologie, dell'età;
- Progetti per la realizzazione e la sperimentazione di servizi che favoriscano una rivisitazione del modo di pensare la vacanza, lo studio, il lavoro e la progettazione professionale;
- Progetti di tele-presenza e tele-esistenza per coinvolgere persone che per motivi medici o logistici non potranno raggiungere il luogo degli eventi, ma che potranno da casa, da



un letto di ospedale o da un altro luogo, essere presenti tramite tecnologie innovative.

c. **“Laudato sii”:**

- Settimane in autogestione durante le quali le famiglie cooperano per vivere un periodo di comunità condividendo ambienti ed attività con uno stile sobrio;
- Organizzazione di eventi per l’inclusione e l’innovazione, anche in concomitanza con eventi autogestiti;
- Periodi di riposo costruttivo tra famiglie con partecipazione collettiva a escursioni.

**II) Attività per favorire ristoro per l’anima e il corpo** Finalità socio educative culturali, sportivo-ricreative e di promozione turistica,

- Progetti di collaborazione con associazioni, enti, istituzioni scolastiche, parrocchiali, sportive e associazionistiche anche estere, di promozione dell’ambiente montano;
- Programmazione di eventi escursionistici improntati al rispetto per l’ambiente;
- Eventi di aggregazione intergenerazionale;
- Attività di conoscenza e pratica ludico/ricreativa: per esempio danze cristiane, gare di cucina, falegnameria rigenerativa, etc.;
- Organizzazione di seminari ed eventi culturali/artistici, anche a carattere universitario, per la diffusione dell’arte e della cultura nel rispetto dell’ambiente;
- Organizzazione di attività e incontri a tema riguardanti la valorizzazione di itinerari paesaggistici locali mediante: cicloturismo, arrampicata, sci, etc.

**III) Promozione, diffusione e sviluppo della pratica e dell’attività sportiva**

- Attività di conoscenza, promozione e pratica di:
  - i. Discipline sportive di montagna (es. Cicloturismo, Orientamento, Corsa in montagna, Arrampicata sportiva, Sci, etc.)
  - ii. Sport per la mente (es. scacchi, dama, burraco, bridge, etc.)
  - iii. Giochi e sport tradizionali (es trottola, etc.), Freccette, tiro alla fune, etc.



2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

Tra le attività secondarie si possono prevedere: la gestione di casa per ferie o di strutture ricettive extralberghiere; la pubblicazione di libri, riviste, fascicoli e materiale informativo, con esclusione della stampa quotidiana; la produzione e vendita di prodotti tipici locali, anche alimentari; l'acquisto e/o noleggio di attrezzature ed infrastrutture ludico/sportive; la gestione, promozione e locazione di impianti e strutture sportivi; la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi e agli associati dell'Ente nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.6 - Associati**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.



2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

### **Art.7 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo formalizza l'ammissione o il rigetto, che dà diritto al rilascio della tessera sociale purché sia versata la quota sociale prescritta. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio, per i rapporti sociali, la sede dell'Associazione. All'accoglimento della domanda il nuovo associato viene iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.